



COMUNE DI RIVA DEL GARDA  
PROVINCIA DI TRENTO  
CAP 38066  
Telefoni (0464) 573888 - Telefax (0464) 552410  
Codice Fiscale 84001170228  
Partita I.V.A. 00324760222

REG\_CCT

Prot. 0006122 del 17/11/2009



Riva del Garda, 10 novembre 2009

Prot. n. 2009034148

Pratica principale: AMBPAPR2010

**LIMITAZIONI AL TRAFFICO E ALTRE DISPOSIZIONI IN ADESIONE AL PIANO DI AZIONE PER IL CONTENIMENTO DEGLI INQUINANTI ATMOSFERICI (periodo: novembre 2009 – marzo 2010).**

#### L' ASSESSORE DELEGATO

Premesso che con D.M. d.d. 02 aprile 2002 n. 60 relativo al recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, ossido e biossido di azoto, particelle di piombo, nonché della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio, sono stati stabiliti fra l'altro, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. d.d. 04 agosto 1999 n. 351 i valori limite, le soglie d'allarme ed il termine entro il quale i valori limite devono essere raggiunti con margini di tolleranza che decresceranno di anno in anno;

Richiamato l'Accordo di Programma sulla qualità dell'aria, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2508 del 29 ottobre 2004, e sottoscritto in data 26 gennaio 2005 anche dal Comune di Riva del Garda;

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2051 di data 21 settembre 2007 avente ad oggetto " Artt. 8 e 9 decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351. Approvazione del Piano provinciale di tutela della qualità dell'aria";

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2350 di data 26 ottobre 2007 avente ad oggetto "Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, art. 7. Decreto del Presidente della Provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg. e s.m., art. 2 - Adozione del Piano d'azione per il contenimento degli inquinanti atmosferici (periodi novembre 2007-marzo 2008 e novembre 2008 – marzo 2009);

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale 2684 di data 06 novembre 2009 avente ad oggetto "Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, art. 7. Decreto del Presidente della Provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg. e s.m., art. 2 - Adozione del Piano d'azione per il contenimento degli inquinanti atmosferici (periodo novembre 2009 - marzo 2010 e novembre 2010 – marzo 2011)".

Vista la Delibera della Giunta municipale n. 1549 di data 09 novembre 2009 avente per oggetto "Piano di azione nel contesto dell'accordo di programma sulla qualità dell'aria nel comune di Riva del Garda (novembre 2009/ marzo 2010)";

Dato atto che l'Accordo di programma precitato, in collegamento con il Piano di azione afferente il contenimento delle situazioni critiche e di emergenza causate dal superamento dei limiti relativi agli inquinanti atmosferici, individua il complesso delle misure per il risanamento della qualità dell'aria, in particolare la riduzione delle concentrazioni di PM10;

Preso atto che al punto 2.4.2 del Piano sopra citato, adottato il 09 novembre 2009, viene prevista la possibilità di introdurre provvedimenti di emergenza, nel caso si verificano frequenti e ripetuti superamenti dei limiti medi giornalieri degli inquinanti;

Ritenuto consequenziale adottare, sulla base delle disposizioni ed argomentazioni contenute nel Piano di Azione suddetto, i provvedimenti restrittivi della circolazione veicolare, **vietando** la circolazione dei veicoli Euro 0, veicoli Diesel Euro 1 e motocicli e ciclomotori a 2 tempi senza catalizzazione, tutti i giorni, escluso sabato e festivi, dalle ore 07.00 alle ore 10.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 nel periodo compreso tra il 16 novembre 2009 ed il 31 marzo 2010;

Considerato che il Piano di Azione prevede la possibilità di costituire un Nucleo Operativo, formato dai rappresentanti del Consorzio dei Comuni Trentini e di alcuni comuni, supportati tecnicamente dall'A.P.P.A., dall'A.P.S.S. e dall'Ufficio Previsioni e organizzazione del Dipartimento Protezione civile e tutela del territorio;

**Considerato che l'inquinamento atmosferico costituisce un pericolo per la salute umana** (linee guida sulla qualità dell'aria OMS 2000), **e che risulta necessario intraprendere azioni destinate a tutelare la salute delle persone a breve e lungo termine;**

Considerato che tra le principali fonti di emissione degli inquinanti atmosferici vi è il traffico veicolare stradale;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 1 comma 2 della LR. 22.12.2004 n. 7 che recita; "Sono in ogni caso riservate al Sindaco le funzioni di natura gestionale ad esso attribuite dalla vigente legislazione...";

Visto il D.Lgs. d.d. 04 agosto 1999 n. 351 "Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente";

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente d.d. 02 aprile 2002 n. 50, di recepimento delle direttive europee di fissazione di nuovi valori limite di qualità dell'aria ambiente per alcuni inquinanti;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. d.d. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il Vigente Codice della Strada;

Visto Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige (D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L);

Visto il Testo Unico leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773 e s.m.;

## O R D I N A

Su tutte le strade di competenza comunale, eccetto quindi le strade statali e le strade provinciali, all'interno del territorio amministrativo del Comune di Riva del Garda (vedi planimetria allegata):

- **Pistituzione di divieto di transito dalle ore 7.00 alle ore 10.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 di tutti i giorni ESCLUSI sabati e festivi nel periodo compreso fra il 16 novembre 2009 e il 31 marzo 2010:**
  - a) ad ogni sorta di autoveicolo alimentato a benzina aventi livelli di emissione rispondenti a normative antecedenti alle direttive 91/441 CEE, 93/59 CEE, 91/542 CEE, 6.2.1A (EURO 0)
  - b) ad ogni sorta di veicolo diesel aventi livelli di emissione rispondenti a normative antecedenti alle direttive 91/542 CE 6.2.1.B, 94/12 CE, 96/1 CE, 96/44 CE, 98/77 CE (autoveicoli) e 97/24 CE cap 5 fase II, 2002/51/CE fase A, 97/24 CE rif. 2003/77 fase A e 2003/77/CE rif. 2002/51/CE fase A (motoveicoli e ciclomotori) (EURO 0 e EURO 1)
  - c) ad ogni sorta di motoveicolo e ciclomotore a due tempi senza catalizzatore aventi livelli di emissione rispondenti a normative antecedenti alla direttiva alla direttiva 97/24 CE cap 5 (PRE EURO)

Qualora si verificasse, nel periodo **16 novembre 2009 - 31 marzo 2010**, il prolungato superamento dei valori limite e delle soglie di inquinamento previsti dalla normativa vigente, il Nucleo Operativo, in premessa meglio specificato, può formulare misure di contenimento delle emissioni, tenendo anche conto delle specificità locali e dei servizi pubblici presenti. Tali misure saranno opportunamente applicate con l'emissione di un nuovo provvedimento.

Sono escluse dal divieto le seguenti strade comunali:

- Via Rosmini per consentire l'accesso ai servizi ambulatoriali dell'Azienda Provinciale Servizi Sanitari.
- Via Baltera e Via Marone per consentire l'accesso al Palafiere in occasione degli eventi ivi in svolgimento.
- Via Treviso nel tratto compreso tra via Padova (SP 118) e l'accesso al parcheggio Cartiere del Garda Spa.

Sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:

- autobus per il trasporto pubblico e scolastico e veicoli adibiti a trasporto pubblico da piazza e da noleggio e taxi;
- veicoli delle Forze Armate, delle Forze di Polizia, della Polizia Municipale, dei Vigili del Fuoco, dei servizi di soccorso pubblico e dei medici, veterinari e operatori sanitari in visita d'urgenza;
- ambulanze e autoveicoli per il trasporto di prodotti farmaceutici di ospedali e farmacie;
- veicoli per il trasporto di valori, sostanze deperibili, rifiuti speciali e pericolosi;
- autoveicoli adibiti a servizi funerari e veicoli dei familiari del defunto;
- mezzi adibiti al servizio di portatori di handicap e segnalati dall'apposito contrassegno o guidati da soggetti portatori di handicap con patente speciale ed adattamenti;
- veicoli delle Amministrazioni comunali, provinciali, regionali e statali;
- veicoli con alimentazione a GPL o metano o bifuel (benzina-metano, benzina-GPL), elettrici o ibridi regolarmente omologati;

- veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense o comunità, ovvero da consegnarsi presso il domicilio di privati convenzionati;
- i veicoli con almeno tre persone a bordo, o nel caso di veicoli omologati per un numero di posti inferiore a tre, con almeno due persone a bordo, sempre presenti durante la marcia (car pooling);
- mezzi agricoli, solo per raggiungere l'abitazione del conducente o il fondo per le lavorazioni agricole; agli olivicoltori è consentito l'accesso e l'uscita alla sede dell'Associazione Agraria per il periodo della raccolta e lavorazione delle olive.
- veicoli degli ambulanti per raggiungere e per allontanarsi dalla zona di mercato nel percorso più breve con la strada provinciale o statale.
- autoveicoli a servizio dei ministri di culto per l'esercizio delle loro funzioni;
- i veicoli di clienti di esercizi alberghieri provenienti da fuori provincia;
- autoveicoli con targa straniera condotti da persone residenti all'estero.

**In caso di situazione di emergenza che colpisca un privato cittadino, costretto a muoversi con un veicolo assoggettato alle limitazioni, l'urgenza delle circostanze giustificano, di per sé, l'inosservanza del divieto per stato di necessità.**

Sono temporaneamente sospese tutte le altre ordinanze in contrasto con la presente.

L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente provvedimento è punita con le sanzioni amministrative previste dal vigente Codice della Strada.

L'inosservanza delle prescrizioni previste diverse da quelle regolamentate dal vigente Codice della Strada sono punite con le sanzioni amministrative previste da leggi e regolamenti comunali vigenti.

La presente ordinanza entrerà in vigore con l'installazione della prescritta segnaletica stradale, che dovrà essere posta in opera e periodicamente aggiornata secondo le esigenze sopra descritte a cura della squadra segnaletica del cantiere comunale di quest'Amministrazione in tutti gli ingressi della città, dandone avviso contemporaneamente al Comando Polizia Municipale.

È fatto obbligo a chiunque di osservare la presente e di farla osservare.

## I N V I T A

La cittadinanza ad adottare i seguenti comportamenti:

1. gestire gli impianti di riscaldamento in modo da garantire il rigoroso rispetto dei valori massimi consentiti della temperatura all'interno degli edifici (valori di riferimento previsti dal D.P.R. n. 412/1993 e s.m. - 18° C + 2° C di tolleranza per gli edifici di categoria E.8 "attività industriali ed artigianali e 20° C + 2° C di tolleranza per gli edifici delle altre categorie);
2. utilizzare solo le tipologie di combustibili previste dalla legge per una corretta combustione, gestendo gli impianti di riscaldamento degli edifici in modo da limitare al minimo indispensabile gli orari di accensione e la temperatura degli ambienti;
3. usare il meno possibile l'automobile per la mobilità urbana ed a privilegiare l'uso del mezzo pubblico, di altri mezzi di trasporto a basso impatto ambientale ed il car pooling, nonché gli spostamenti in bicicletta ed a piedi;
4. mantenere in efficienza i dispositivi di combustione e scarico dei veicoli;

5. di rispettare il divieto di bruciare all'aperto i residui vegetali, quali sterpaglie, residui della potatura, ecc.

### INVITA ALTRESÌ

In caso di situazione critiche a non utilizzare impianti a biomassa (legna) presso le abitazioni civili dotate anche di altri sistemi di riscaldamento, meno inquinanti, quali ad esempio metano e gpl.

### DISPONE CHE

- La pulizia di strade, piazzali, marciapiedi, gradini ecc. sia effettuata solo mediante raccolta e spazzamento ad umido;
- Siano rigorosamente rispettate le temperature massime negli edifici di proprietà comunale anche attraverso l'individuazione di un unico responsabile e la sensibilizzazione di tutti gli utilizzatori delle strutture, nel rispetto dei valori di riferimento previsti dal D.P.R. n. 412/1993 e s.m.;

La presente ordinanza sia resa nota mediante:


- pubblicazione all'Albo Pretorio;
- apposizione di idonea segnaletica agli accessi della città, secondo le prescrizioni del Codice della Strada;
- comunicazione, data la particolarità e specificità del provvedimento, agli organi di informazione, al fine di garantire la tempestiva divulgazione.

Avverso il posizionamento della segnaletica stradale relativo al presente provvedimento è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a norma dell'art. 37 c. 3 del Nuovo Codice della Strada e con gli effetti e le procedure di cui all'art. 74 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada.

Avverso le disposizioni non afferenti al Codice della Strada sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione al Sindaco, ai sensi dell'art. 79, comma 5° del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
- al Tribunale amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2 della Legge 06.12.1971 n. 1034;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

L'ASSESSORE ALLE POLITICHE



**LA PRESENTE VIENE INVIATA:**

COMUNE DI ARCO  
COMUNE DI NAGO-TORBOLE  
COMUNE DI TENNO  
COMUNE DI DRO  
UNIONE COMUNI VALLE DI LEDRO  
CONSORZIO DEI COMUNI  
COMUNE DI LIMONE  
COMUNITÀ DEL GARDA  
QUOTIDIANO L'ADIGE  
QUOTIDIANO IL TRENTINO  
CORRIERE DEL TRENTINO  
ASSOCIAZIONI SINDACALI AMBULANTI  
QUESTURA DI TRENTO  
COMMISSARIATO DEL GOVERNO  
P.A.T. SERVIZIO COMUNICAZIONI E TRASPORTI  
P.A.T. SERVIZIO PERSONALE  
COMITATO OLIMPICO NAZIONALE  
ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE  
TRENTINO EMERGENZA-ARCO  
TRENTINO EMERGENZA-TRENTO  
APPA - UO TUTELA ARIA

**ED AGLI UFFICI:**

TEC. AMBIENTE  
CORPO POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE  
ALBO COMUNALE  
VIGILI DEL FUOCO

(a/m attribuzione informatica):


TEC VIABILITÀ  
C.S.T. MANIFESTAZIONI  
SERVIZIO MANUTENZIONI  
UFFICIO PROTOCOLLO  
TEC LAVORI PUBBLICI  
ABC ATTIVITÀ ECONOMICHE

**La presente a cura dell'Ufficio Messi, viene notificata a:**

COMMISSARIATO P.S.  
DISTACCAMENTO POLIZIA STRADALE  
COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI  
COMANDO STAZIONE CARABINIERI  
COMANDO DI TENENZA GUARDIA DI FINANZA  
DISTRETTO FORESTALE PAT  
AZIENDA SANITARIA ALTO GARDA E LEDRO  
INGARDA TRENTINO - AZIENDA PER IL TURISMO  
P.A.T. SERVIZIO VIABILITÀ  
COMPRESORIO ALTO GARDA E LEDRO  
  
TRENTINO TRASPORTI  
PALACONGRESSI  
FRAGLIA DELLA VELA  
UNIONE COMMERCIO E TURISMO  
ASSOCIAZIONE AGRARIA  
ASSOCIAZIONE ALBERGATORI  
ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE  
AUTOSCUOLE  
ASSOCIAZIONE TAXISTI  
AZIENDE TITOLARI DI LICENZA NOLEGGIO DA RIMESSA CON  
CONDUCENTE  
A.P.M. - SEDE

ALLEGATO n.1

0034148  
11-11-2009 17:44



— STRADE PERCORRIBILI



